



COMUNE DI CERVIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29/07/2025

INDICE

PARTE I	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ARTICOLO 2 - DESTINATARI	3
ARTICOLO 3 – TIPI DI UTILIZZO	3
ARTICOLO 4 - OBBLIGO DI COMUNICARE DANNI O SOTTRAZIONE DI MATERIALE	3
ARTICOLO 5 - OBBLIGHI E ONERI DEI CONCESSIONARI NELL’UTILIZZO DEI LOCALI E DELLE PALESTRE	4
ARTICOLO 6 - CONTROLLI DA PARTE DEL COMUNE	4
ARTICOLO 7 - DIVIETI	4
ARTICOLO 8 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO	4
ARTICOLO 9 - ASSICURAZIONE DEL CONCESSIONARIO	4
ARTICOLO 10 – SANZIONI	5
PARTE II	5
ARTICOLO 11 - TIPI DI UTILIZZO E MODALITÀ DI CONCESSIONE.	5
ARTICOLO 12 - ASSENSO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO	6
ARTICOLO 13 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE	6
ARTICOLO 14 - RESPONSABILITÀ	6
ARTICOLO 15 - REVOCA DELLA CONCESSIONE E RECESSO UNILATERALE	6

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche, le modalità e i termini con cui il Comune di Cervia concede in uso temporaneo i locali scolastici di sua proprietà ad associazioni, enti e organizzazioni simili, in orario extrascolastico, per attività che non contrastino con quelle scolastiche e che favoriscano la funzione della Scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.
2. L'Amministrazione Comunale favorisce tutte le iniziative culturali, sociali e civili tendendo ad una sempre maggiore integrazione con le istituzioni presenti sul territorio, e favorendo l'uso di tali strutture come luoghi di socializzazione e di integrazione.
3. Le attività didattiche proprie delle scuole che hanno sedi negli immobili di cui al presente Regolamento hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà pertanto assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.
4. La concessione in uso a terzi non dovrà recare pregiudizio alla proprietà del Comune di Cervia e al perseguimento dei propri fini istituzionali.
5. Conformemente all'art. 12 della Legge 4.8.1977, n. 517, l'uso dei locali scolastici da parte di terzi è comunque subordinato all'assenso del Dirigente scolastico competente che il Comune di Cervia provvederà ad acquisire.

Comune di Cervia trasmetterà ai richiedenti il provvedimento di concessione, che dovrà contenere, fra l'altro, l'indicazione delle modalità d'uso e delle conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio.

Articolo 2 - Destinatari

1. Al di fuori degli usi o eventi strettamente istituzionali, sempre comunque nello spirito di favorire l'interesse pubblico attraverso la promozione di attività educative, sociali e culturali, senza fini di lucro, l'utilizzo temporaneo dei locali scolastici può essere concesso a:
 - Associazioni sociali e culturali;
 - Associazioni di volontariato costituite ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore";
 - Cittadini costituiti in associazione o comitato per la tutela e la salvaguardia di interessi collettivi;
2. In ogni caso, i locali scolastici non potranno essere concessi a soggetti che perseguano fini di lucro.

Articolo 3 – Tipi di utilizzo

1. I locali oggetto del presente regolamento possono essere concessi per:
 - a) Attività con carattere di continuità nell'arco dell'anno scolastico;
 - b) Attività con carattere di occasionalità;

Articolo 4 - Obbligo di comunicare danni o sottrazione di materiale

Il concessionario ha l'obbligo di comunicare quanto prima, al massimo entro le ventiquattro ore successive al concedente ogni danno occorso ai locali e alle attrezzature, nonché l'eventuale sottrazione di beni mobili all'interno dei locali in uso e delle loro pertinenze.

Articolo 5 - Obblighi e oneri dei concessionari nell'utilizzo dei locali.

1. L'utilizzo dei locali considerati è subordinato all'osservanza di quanto segue:
 - a) È vietata al terzo utilizzatore l'installazione di strutture fisse o di altro genere, salva preventiva autorizzazione del Comune di Cervia;

- b) È vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dall'orario di concessione, attrezzature e quant'altro;
- c) Qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalia all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato al Comune;
- d) Nel caso in cui i fatti indicati alla precedente lettera c) rivestano particolare gravità e necessitino quindi di interventi urgenti e improrogabili, la segnalazione potrà essere fatta anche telefonicamente, purché alla stessa segua comunque comunicazione scritta o via mail, all'indirizzo indicato;
- e) L'inosservanza di quanto stabilito ai precedenti punti c) e d) comporterà l'assunzione a carico dei concessionari di eventuali conseguenti responsabilità;
- f) I locali dovranno essere usati dal concessionario con diligenza e, al termine del loro uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica curricolare della scuola avente sede nel fabbricato;
2. E' espressamente vietato l'utilizzo di locali ed attrezzature che non siano previste nell'atto di concessione.
3. L'apertura e la chiusura dei locali concessi, è a cura ed obbligo dei referenti dei concessionari, salvo diverso accordo, così come il ritiro delle chiavi delle plessi, da effettuarsi presso il competente Istituto comprensivo.

Articolo 6 - Controlli da parte del Comune

Il Comune si riserva di verificare il corretto svolgimento dell'attività data in concessione, nonché il rispetto, da parte del concessionario, delle prescrizioni dettate dalla concessione, dai regolamenti e dalle normative in materia di:

- Pubblica sicurezza;
- Igiene;
- Sanità.

A tal fine il concessionario deve consentire l'accesso al personale comunale incaricato, in ogni momento in cui si svolge l'attività.

Articolo 7 - Divieti

1. E' fatto divieto al concessionario di sub - concedere in tutto o in parte, i locali e le attrezzature oggetto di concessione.
2. E' vietato occupare comunque altri ambienti e svolgervi attività diverse da quelle indicate nella concessione stessa.
3. La violazione di queste disposizioni, sono formalmente comunicate al concessionario. A seguito di n. 3 contestazione nel corso dello stesso anno scolastico, si provvederà, con provvedimento del competente Dirigente, alla revoca della concessione e ad inibire il concessionario a presentare analoga richiesta l'anno scolastico successivo.

Articolo 8 - Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario è responsabile di qualunque comportamento, evento o fatto che durante lo svolgimento della propria attività provochi danni a persone e/o a cose e che accada all'interno dei locali e delle loro pertinenze durante il periodo oggetto della concessione, o dei locali e dei percorsi che dalla pubblica via conducono ai locali interessati dalle attività oggetto della concessione.
2. Il concessionario, nei casi in cui si configura l'applicazione del D.Lgs.81/08, assume ogni onere e responsabilità prevista dal decreto stesso.

Articolo 9 - Assicurazione del concessionario

1. Il concessionario risponderà dei rischi e degli eventuali danni derivanti dall'uso dei locali e delle attività in essi svolte.
2. Per gli utilizzi con carattere di continuità di cui all'art. 3 lettera a) il concessionario dovrà stipulare una polizza di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera, con massimali adeguati alle attività poste in essere. Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune prima del rilascio dell'autorizzazione all'uso. La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta fino al termine della concessione.

3. In ogni caso l'Amministrazione Comunale sarà tenuta indenne dal concessionario rispetto a danni non coperti in tutto o in parte dalla suddetta polizza.
4. Il Comune di Cervia coprirà i rischi connessi alla proprietà dei locali concessi in uso con la propria polizza incendi e rischi accessori, nonché con la polizza furto.

Articolo 10 – Sanzioni

1. Per ogni infrazione alle norme del presente regolamento verrà effettuata una contestazione scritta, da notificare al concessionario, con diritto di contraddittorio, da attivarsi entro 7 giorni dalla data di notificazione della contestazione stessa.
2. L'accertamento delle violazioni contestate comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis del vigente T.U. degli Enti Locali.
3. La contestazione definitiva di tre infrazioni, comporta la revoca della concessione e l'esclusione dall'uso delle strutture per l'anno scolastico successivo.

PARTE II

Articolo 11 - Tipi di utilizzo e modalità di concessione.

1. La domanda per ottenere la concessione dei locali non dovrà essere in contrasto con le finalità di cui all'art. 1 del Regolamento e dovrà essere indirizzata per iscritto al Servizio Politiche educative del Comune, utilizzando l'apposito modulo, reso disponibile on-line, accuratamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante.
2. Per i corsi/attività organizzati dall'Istituto comprensivo e rientranti nel Piano di offerta formativa, l'Istituto è esonerato dall'obbligo di presentare la domanda di concessione ma è tenuto a darne tempestiva informazione al Servizio Politiche educative.
3. Per gli usi di cui alla lettera a) dell'art. 3, le domande devono pervenire entro il termine del 31 agosto di ogni anno, per consentire un'adeguata programmazione per il successivo anno scolastico.
4. Le domande pervenute oltre tale termine troveranno accoglienza nei limiti delle disponibilità e compatibilmente con le attività già programmate. In caso di domande presentate da più società aventi ad oggetto il medesimo locale e le stesse fasce orarie, verranno privilegiate quelle che saranno maggiormente aderenti alle finalità del Regolamento Comunale per la concessione di forme di sostegno in attuazione del principio di sussidiarietà approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/2018 e della conseguente deliberazione della Giunta Comunale, che annualmente fissa i criteri per l'erogazione dei contributi.
5. In ogni caso il periodo dell'attività concessa non deve coincidere o interferire con quello in cui sono state programmate attività da parte delle scuole, ove hanno sede i locali concessi in uso.
6. Per gli usi di cui alla lettera b) dell'art. 3, le domande devono essere presentate almeno 15 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'utilizzo.
7. Il periodo massimo di utilizzo dei locali da parte di terzi non può in ogni caso superare la durata di ciascun anno scolastico.
8. Il Comune di Cervia, si riserva il diritto di modificare, ridurre, sospendere o interrompere il periodo di utilizzo dei locali da parte di terzi in caso di sopravvenute necessità o esigenze pubbliche.
9. La domanda, redatta sul modulo allegato al presente regolamento, deve contenere:
 - a) Nome cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e firma del soggetto richiedente; se presentata da una persona giuridica deve contenere la denominazione, l'indirizzo della sede legale e la firma del suo legale rappresentante pro - tempore;
 - b) L'esatta indicazione della durata del periodo della concessione dell'attività;
 - c) Il calendario delle attività programmate;
 - d) Il tipo di attività svolta;
 - e) Il numero presunto di utenti;
 - f) Il numero e le caratteristiche dei locali richiesti per lo svolgimento dell'attività;

g) Una dichiarazione controfirmata dal responsabile legale della Società o Gruppo nella quale lo stesso si impegna:

- Al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dal presente regolamento, di cui dichiara di aver preso visione e di accettare clausole e condizioni, e dal documento di concessione;
- Alla verifica, prima dell'utilizzo, del normale funzionamento delle strutture/attrezzature concesse in uso;
- Ad assumere ogni responsabilità per atti conseguenti all'uso;

10. Alla domanda dovrà essere allegato lo statuto/atto costitutivo del soggetto richiedente la concessione.

Nel caso in cui la domanda pervenuta risulti mancante di uno degli elementi sopra elencati, l'Ufficio può chiederne l'integrazione entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento.

12. Decorsi inutilmente 15 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione, la domanda viene rigettata.

Articolo 12 - Assenso dell'Istituto Scolastico

1. Il Servizio Politiche Educative, deve richiedere all'Istituto Scolastico il nulla osta al rilascio della concessione.

2. Il parere potrà essere negativo, solo per motivata inconciliabilità con l'attività scolastica di cui ai commi 1 e 3 dell'art 1 del Regolamento.

3. La concessione verrà rilasciata dall'ufficio competente alla ricezione della domanda.

Articolo 13 - Rilascio della concessione

2. La concessione all'uso dei locali scolastici è rilasciata con provvedimento del Dirigente del Settore competente nel quale sono indicate le prescrizioni a cui la stessa è soggetta.

Articolo 14 - Responsabilità

1. Il terzo utilizzatore è responsabile delle conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza del presente Regolamento ed è comunque responsabile di ogni danno a cose o persone che dovesse verificarsi nell'ambito dell'utilizzo dei locali, salvo ciò dipenda da fatti o atti non imputabili o comunque attribuibili all'utilizzatore stesso.

2. Il Comune di Cervia rimane in ogni caso sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, i quali dovranno pertanto presentare dichiarazione di assunzione di responsabilità e stipulare apposita polizza assicurativa ove richiesta.

Articolo 15 - Revoca della concessione e recesso unilaterale

1. La concessione d'uso potrà essere revocata dal Comune, con atto motivato e a suo insindacabile giudizio, a seguito di richiesta motivata del Dirigente scolastico, per cause di forza maggiore o per inosservanza delle presenti norme, in qualunque momento e anche senza preavviso, senza che il concessionario possa avanzare richieste di danni o altro.

2. Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di sospendere temporaneamente la concessione o di modificare orari e turni nel caso in cui ciò si rendesse necessario per ragioni di carattere eccezionale o per consentire il corretto svolgimento dell'attività curricolare.

3. L'atto di revoca o di recesso deve essere notificato per conoscenza al Dirigente dell'Istituto scolastico.